

Adunanza 9 Giugno 1916

Presenti: il Presidente Stringher, il V. Presidente Magaloli, i Consiglieri: Verardo, Anacleto, Beneduce, Guerra, Clerici: Assente il Consigliere Pirelli. Assente giustificato il Consigliere Segretario Rosmini. È presente il Direttore Generale Cocci.

Sono presenti i componenti del Collegio dei Sindaci nelle persone del Presidente Comm. Pistoni e dei componenti Veresa e Fagiolari.

Funge da Segretario il Consigliere Beneduce.

1. Comunicazioni del Direttore Generale

a) Rischio di guerra.

Il Direttore Generale comunica il seguente telegramma pervenuto da S. E. il Ministro di Agricoltura in merito alla deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione del 29 corrente in ordine alla copertura del rischio di guerra:

Arj

Esaminate le deliberazioni prese da codesto Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 29 corr. nei riguardi della copertura del rischio di guerra sulle assicurazioni vita, questo Ministero nulla ha da osservare; e quindi codesto Istituto è autorizzato a dare senz'altro esecuzione alle anzidette delibe.



razioni.»

6) Polizza Scalfaro.

Il Direttore Generale con riferimento alle comunicazioni fatte dal consigliere Anacleto nella tornata del Consiglio del 29 maggio 1916 comunica al Consiglio la seguente domanda pervenuta all'Istituto dalla vedova Scalfaro:

« Non senza sorpresa e dolore a un tempo ho letto la lettera di codesta Spett. Direzione Generale del 4 febbraio 1916 con la quale mi si annunciava che l'Istituto di Stato non intende pagare la somma assicurata con la polizza della Compagnia "La Fenice" di Vienna, emessa a favore del congiunto mio marito Capitano Ercole Scalfaro, perche non vi si trova previsto il rischio di guerra.

Reputava il defunto mio marito che, passata l'assicurazione allo Istituto Nazionale, ed esigute al detto Istituto il versamento dei premi annui, che, si noti, sono di gran lunga superiori a quelli riportati nella tariffa stabilita dallo Istituto medesimo, sarebbero state applicate ed estese alle assicurazioni già fatte le norme per le assicurazioni di Stato, fra cui anche l'art. 15 che contempla e riguarda il rischio di guerra.

Né a torto da siffatta credenza, fondata sulla



equità ed anche sui principii generali di diritto transitorio, intervenire alcun avviso in contrario da parte dell' Agenzia dello Istituto Nazionale di Parma, ove si eseguirano i versamenti dei premi, l'ultimo dei quali fu appunto pagato nel mese di aprile 1915, pochi giorni prima della dichiarazione di guerra.

Io non ho in animo di muovere questione al riguardo contro lo spettabile Istituto di Stato, ma rivolgo speciale preghiera alle V. V. M. perchè si compiacciano considerare la singolarità del caso.

Trattasi di un ufficiale che, con sommo valore, ha combattuto per la grandezza della Patria, e da meritare la più alta ricompensa al valore:

La medaglia d'oro

per la seguente elevatissima motivazione, riportata nel bollettino militare del 2 maggio 1916, pag. 1131.

"Progettava ed effettuava, con quattro soldati, sotto intenso fuoco, la posa di tubi esplosivi nei reticolati nemici, facendoli brillare ed a fondo con una larga breccia. Successivamente si staccava, con mirabile ardimento, all'attacco del trinceramento avversario, e cadde mortalmente ferito. Nell'attesa del suo successore sollevatosi alquanto, continuò a tenere il comando della Compagnia, interessandosi dell'azione che si svolgeva più che della ferita riportata."

Drj



ta, finché una violenta emorragia lo uccise. Poche
con invitto valore, alla patria gli ultimi istanti
della sua nobile esistenza».

Villa S. Martino, 10 luglio e Straussino 11 luglio 1915.

Per via di ciò l'applicazione dell'art. 13 po-
trebbe trovare piena giustificazione, se si dovesse trat-
tare con la compagnia austriaca che emise la po-
lizza, ma trovandomi invece di fronte all'Istituto
Nazionale delle Assicurazioni, diretto ed ammini-
strato da persone il cui atto patriottico è tanto
noto, non sembra assolutamente giustificabile il ri-
chiamo dell'articolo austriaco quando nell'art. 15
delle condizioni generali delle assicurazioni di Stato,
trovasi solennemente riconosciuto ed affermato il
principio della inclusione del rischio di guerra,
senza alcun soprappremio, nel caso che l'assicurato
apparterrà all'esercito combattente d'Italia.

Se per tanto da vari anni il Capitano Scalpar
ha pagato il premio all'Istituto Nazionale, ed que-
sto premio è, per giunta, anche maggiore di quel-
lo fissato nelle tariffe di Stato, sembra morale, equo
e giusto che alla assicurazione del Capitano Scalpar
vengano applicate le norme delle assicurazioni di
Stato più liberali e più favorevoli di quelle au-

stria che.

La liquidazione poi della polizza sulla base del valore di riscatto, mediante la quale agli eredi viene rimborsata una somma inferiore alla quarta parte di quella versata dall'assicurato, ideata dalla avidità della Compagnia austriaca, non può essere equitata dalle Istituzioni Nazionali delle Assicurazioni, il quale certamente non permetterà che i tenervi figliuoletti di un eroe ufficiale, immortatosi per la grandezza della patria, vengano anche spogliati, ad opera di un Istituto di Stato ed in forza di una disposizione austriaca capesuo, dei termini risparmi, non senza sacrifici, raccolti per essi dal loro genitore adorato.

Mi auguro perciò che le S. V. V. ^{me} prendendo in benevola considerazione la presente domanda, verranno applicare l'art. 15 delle condizioni di polizza, per le assicurazioni di Stato anche alla polizza del mio povero marito, ed in ogni caso almeno disporre il rimborso di tutte le somme versate dal defunto capitano Scalpato.

Dej

Sarà un piccolissimo guadagno materiale di meno, ma un guadagno incommensurabile per l'Istituto Nazionale.

Resto in attesa di risposta, dopo di che pros.



vedere subito all'inizio dei documenti richiesti.

Catanzaro, maggio 1916

f.º Agata Scalpare.»

Il Comitato Permanente nella sua adunanza del 4 giugno 1916 deliberava di corrispondere alla vedova Scalpare in luogo del prezzo di riscatto secondo le condizioni stabilite dalla polizza emessa dalla Compagnia "La Fenice", una maggiore somma pari all'intera riserva matematica, in corrispondenza dell'antidurata del contratto senza detrazione del compenso di cessione corrisposto alla Compagnia "La Fenice".

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni fatte dal Direttore Generale.

c) Produzione

Il Direttore Generale fa le seguenti comunicazioni in merito alla produzione dell'Istituto e alla produzione delle Compagnie autorizzate a tutto l'8 giugno 1916.

Proposte presentate dal 1.º gennaio al 4 giugno, N. 5.433 per L. 41.821.596,49 con una differenza in meno di N. 4.908 proposte per un capitale di lire 31.801.150,22. Le polizze emesse sommano a N. 4.698

per un capitale di L. 35.135.193 e quelle perfezionate a N. 3.386 per L. 25.478.289 con una differenza in meno di N. 1.622 polizze per L. 14.494.441 di capitale assicurato.

Le polizze annullate dal 1° gennaio al 7 giugno sono N. 98 corrispondenti a L. 926.674 di capitale assicurato. Sono in corso di regolarizzazione N. 1.127 polizze per L. 7.955.040 di capitale.

Nello stesso periodo di tempo la produzione complessiva delle Compagnie autorizzate ammonta a N. 955 polizze per L. 12.242.136 di capitale assicurato in confronto a quella conseguita nel 1915 che è di N. 1.458 polizze per L. 18.049.427 di capitale assicurato.

Sulla base dei dati sopra ricordati il Direttore Generale osserva che le Compagnie hanno sopportato una riduzione di produzione perfezionata nell'esercizio 1916 in confronto del corrispondente periodo 1915 pari al 45,68% come numero di polizze e al 32,01% come capitale assicurato; mentre l'Ente ha sopportato una diminuzione del 32,39 per cento come numero di polizze e del 36 per cento come capitale assicurato.

Drj

d) Polizza Brizzi - Accademia



dei Montaccesi - Istituto.

Il Direttore Generale comunica che a seguito della nota 26 maggio dell'On. Avvocatura Generale in considerazione che la stessa assolutamente sconsigliava di appellare dalla sentenza emessa nella causa Prizzi Istituto dal Tribunale di Roma e in considerazioni altrui che (per quanto l'On. Avvocatura suddetta riferiva) gli avversari non intendono transigere momentaneamente sulla sorte, ma solo sugli interessi, spese ed onorari, il Comitato Permanente deliberava di incaricare l'Avvocatura Generale di liquidare per il meglio e sulle basi proposte ex aduerso.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle comunicazioni fatte dal Direttore Generale.

e) Mutuo ipotecario alla Società Cooperativa La Casa Noia, di Firenze.

Il Direttore Generale comunica che il Comitato Permanente in sua adunanza 7 corrente approvava lo schema di contratto predisposto da questa Direzione Generale d'accordo col liquidatore della Cooperativa La Casa Noia, per la regolarizzazione e ripartizione in 16 mutui individuali fra i singoli soci per la complessiva ridotta somma in L. 134.436 del mil.

suo ipotecario di L. 140.000 già concesso alla Cooperativa stessa dalla Cassa Mutua Pensioni di Torino deliberando che in pari tempo detto schema fosse sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In esecuzione pertanto di tale deliberazione si dà lettura dello schema di contratto come sopra approvato dal Comitato Permanente.

Premesso, anzitutto, che la spettabile società a nomina Cooperativa edificatrice La Casa Mia, fu posta in liquidazione, come emerge dal verbale venti luglio 1913 e che ne fu nominato liquidatore il Sig. Avvocato Berto Valori: deliberazione omologata dal Tribunale di Firenze il 19 agosto 1913, debitamente pubblicata e trascritta

XVI

Che il predetto liquidatore, giunto ormai al termine delle sue operazioni, per adempiere alle disposizioni dello statuto ed al voto della legge sulle Case Popolari, deve trasporre le case costruite per i soci della Casa Mia, a costoro.

Che avendo il Sig. Avv. Valori in menzionato interpellati i soci a tale uopo, questi hanno unanimemente dichiarato che, atteso lo stato di liquidazione in cui è caduta la Società, non sono disposti a vincolare le case loro assegnate, se non venga diriso fra



loro e reso individuale il mutuo ipotecario che le grava, e per ciò che concerne gli immobili oggetto della presente concessione, anche in favore della Spett. Cassa Mutua Cooperativa Italiana Pensioni di Torino, come emerge dai due rogiti 12 settembre 1910 rogato Maronessi rog. a Firenze il 14 d.º al N. 1082 gratis, e 26 aprile 1912 rogato pure Maronessi rog. a Firenze il 29 d.º al vol. 246 N. 4351 gratis di mandandovi, d'altra parte, i predetti soci, disposti ad incontrare alcuni sacrifici, pur di raggiungere questo intento e particolarmente quello di abbreviare il termine di ammortizzazione del mutuo, e di scemrarne l'ammontare con versamenti straordinari, giacchè, in caso diverso, essi soci erano venuti nella determinazione di abbandonare le case, stimando questo più conveniente al loro interesse.

Che di fronte a tale determinazione dei soci, fondata su motivi ragionevoli, in quanto in mancanza d'un organismo sociale, i mutui collettivi costituiscono fonte permanente d'incongrui e difficili legami, e nell'interesse dello stesso creditore impediscono la soluzione anticipata da parte dei debitori meglio provvisti di mezzi di fortuna, e come tale in condizione di fare maggiori risparmi, il liquidatore predetto, allo scopo di evitare una espropriazione che conseguirebbe in.

cessariamente da tale stato di cose e costituirebbe un grave colpo morale per il principio della cooperazione, oltre ad apportare danni certi ai soci ed ai creditori sociali, non esclusi forse gli stessi garantiti dalle ipoteche in vista anche delle condizioni economiche generali e del mercato delle abitazioni in Firenze, la cui capacità è alquanto depressa, e tenuto anche conto della crisi di una società consimile (la "Unione Operaia") le cui case, poste nella stessa via di quella della Casa Mia » vanno vendute all'asta in questi stessi mesi, si è rivolto esso liquidatore alla Spett. Casa Mutua Cooperativa Italiana e, dopo varie trattative, la Casa stessa - ed oggi l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni succeduto ex lege, per quegli stessi elevati principi morali che l'hanno portata a sussidiare le cooperative edilizie, ha consentito ad accettare le proposte di esso liquidatore, con che, a suo vantaggio, venga abbreviato il tempo di ammortamento del debito previsto nei citati contratti, e l'ammontare globale di esso debito sia pure ridotto come infra è indicato.

DM

Che volendosi di tali convenzioni far constare in buona e debita forma

Così è che:

Fra i Signori G. Hoff. D. Carlo Cocchi & C. Com.



D.^o Francesco Guerra il primo quale Direttore Gene-
 rale e legale rappresentante e il secondo Consigliere
 di Amministrazione delegate alla firma degli atti;
 che entrambi in rappresentanza dell'Istituto
 Nazionale delle Assicurazioni, intervengono alla
 stipulazione del presente atto autorizzato con delibe-
 razione del

o avv. Berto Valeri nella sua accennata qualita'
 di liquidatore della spettabile societa' anonima coope-
 rativa edificatrice "La Casa Mia", si e' conosciuto
 e pattuito quanto appresso:

1- L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, quale
 successore ex lege della Cassa Mutua Pensioni Ita-
 liana, ereditrice della Societa' "La Casa Mia", con-
 sente a restringere il mutuo nascente da' rogiti ci-
 tati alla sola cifra di Lire Centotrentaquattromila
 settecentotrentasei, ed a dividerlo nel seguente modo,
 Di cio':

sulla casa di Via Coselli N° 110	L. 4934
sulla casa di Via Coselli . 112	„ 4576
sulla casa di Via Coselli . 114	„ 4432
sulla casa di Via Coselli . 116	„ 4460
sulla casa di Via Coselli . 118	„ 4366
sulla casa di Via Galliano . 101	„ 8490
sulla casa di Via Galliano . 103	9100



sulla casa di Via Galliano N. 105	L. 8450
sulla casa di Via Galliano „ 107	„ 9256
sulla casa di Via Galliano „ 91	„ 8666
sulla casa di Via Galliano „ 93	„ 8650
sulla casa di Via Galliano „ 94	„ 8480
sulla casa di Via Galliano „ 99	„ 8476
sulla casa di Via Domi „ 72	„ 9500
sulla casa di Via Galliano „ 95	„ 8500
sulla casa di Via Galliano „ 124	„ 8800
	<hr/>
	L. 134736

Tutti questi immobili trovansi descritti nel catasto del Comune di Firenze, in sezione G - e precisamente:

- 1°) la casa di Via Caselli N. 110, confinante con detta Via, immobili di Via Caselli 108 e 112 e Via Galliano 101, ed indicata dalla particella N. 6096
- 2°) la casa di Via Caselli 112, confinante con detta Via e colle case N. 110 e 114, dalla particella N. 6097
- 3°) la casa di Via Caselli 114, confinante con detta via e case di N. 112 e 116 di detta Via, dalla particella N. 6098
- 4°) la casa di Via Caselli 116, confinante con detta Via e case di N. 114 e 118 di detta Via, dalla particella N. 6099,

Or



5°) la casa di Via Coselli N. 118, confinante con detta via e case di N. 116 di Via Coselli, e Via Deni 40, Via Galliano N. 109, dalla particella di N. 6100

6°) la casa di Via Galliano N. 101, già 98, confinante con detta Via e case di N. 99 e 103 di detta Via, dalla particella N. 6101

7°) la casa di Via Galliano 103, già 95, confinante con detta via e case di N. 101 e 105 di detta Via, dalla particella N. 6106

8°) la casa di Via Galliano N. 105 (già 94) confinante colla detta via e colle case di N. 103 e 107 di detta via dalla particella N. 6105

9°) la casa di Via Galliano 107, già 99, confinante con detta via e case di N. 105 e 109 detta via, dalla particella N. 6104,

10°) la casa di Via Galliano N. 91 confinante con la detta via e le case di N. 93 di detta Via e Via Sulli N. 67 dalla particella N. 5538

11°) la casa di Via Galliano N. 93 (già 85) confinante con la detta Via, e le case sociali di N. 91 e 95 di detta Via, dalla particella N. 6111

12°) la casa di Via Galliano N. 97 (già 89) confinante con detta via, e le case sociali di N. 95 e 99 di detta Via, dalla particella N. 6109

13°) la casa di Via Galliano N. 99 (già 91) confinante colla detta via e le case sociali N. 97 e 101 della detta via, dalla particella N. 6108,

14°) la casa di Via Anton Francesco Doni N. 79 confinante colla detta Via e colle case di N. 70 di detta Via, 109 di Via Galliano, dalla particella N. 6102,

15°) la casa di Via Galliano N. 95, confinante con detta Via e le case sociali di N. 93 e 97 della Via, dalla particella N. 6110,

16°) la casa di Via Galliano N. 124, confinante colle case sociali coi numeri 122 e 126 della Via e con la Via Galliano stesso, dalla particella N. 6265,

di che alla pianta allegata all'atto presente e di cui infra.

Dr

Il tutto salvo ad altri ecc.

2°) Poiché a garanzia del mutuo complessivo di L. 170.000 ed accessori consentito con atto 12 settembre 1910 not. Marenesi venne il 19 settembre 1910 vol. 453 art. 1320 presso l'Ufficio di Firenze, iscritta ipoteca a favore della Cassa Mutua Cooperativa Pensioni ora trasferita a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni come da annotamento eseguito presso lo stesso Ufficio le 14 gennaio 1916



74
Reg. Gen. d'ordine 458 N. 191, sui terreni ai cui ser-
vero quasi tutte le case sopra indicate, in consequen-
za della riduzione del mutuo stesso alla cifra di L. 1.000
..... e dell'assegnazione delle case ai soci della coo-
perativa "Casa Mia", si conviene che i mutui
concessi sui villini compresi da N. 1 a N. 15 (in-
cluso) saranno garantiti mediante opportune an-
notazioni in margine all'iscrizione originaria
sopra ciascun immobile, di una parte distinta
dalla ipoteca stessa pari al capitale indicato nel
precedente articolo, tre anni di interesse, L. 1.000
per garanzia di spese interessi di mora, ecc. - A tale
effetto il Sig. avv. Berio Valeri N.N. presta oppor-
tuno consenso per la divisione ed annotazione ecc. ecc.

Per quanto riguarda la casa di Via Galliano
N. 124 indicata nel precedente N. 15, non essendo
questa investita dall'ipoteca come sopra iscritta
a favore della Cassa Mutua Pensioni il 10 set-
tembre 1910, l'avv. Berio Valeri, nel nome, autoriz-
za il Conservatore delle ipoteche di Firenze di fare
l'iscrizione supplementare dell'iscrizione a favore
dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni
e a garanzia della somma di L. 8.000 capitale,
tre annualità di interessi e L. 1.000 per garanzia
di spese, interessi di mora, ecc. ecc.

Nessun'altra cosa è mutata nelle primitive condizioni del contratto per ciò che riguarda i modi, termini e condizioni del pagamento, privilegi e diritti dell'ente sovvente, onde il contratto originario di mutuo resta in pieno vigore in tutto quanto non è espressamente disposto in altro modo nell'atto presente, con espressa conferma che la inadempienza di qualsiasi dei fatti stabiliti e la mancanza al puntuale pagamento anche di una sola delle rate di ammortamento del capitale e interessi darà all'Istituto anche in confronto degli assegnatari degli immobili ipotecati il diritto di procedere agli atti per l'immediata restituzione del capitale mutuo e dei suoi accessori compresi gli interessi di mora e le penali, oltre la refazione delle spese e dei danni, senza bisogno di costituzione in mora e di pronuncia di magistrati.

Lot

3°) Il debito di che sopra sarà ammortizzato in anni 20 a partire da oggi, e pertanto la rata trimestrale da pagare da ciascuno dei debitori a partire dal 1° maggio 1916 fino al 31 gennaio 1934, sarà per gli immobili stessi di:

per la casa di Via Coselli N. 110	L. 144.42
per la casa di Via Coselli " 112	" 140.05
per la casa di Via Coselli " 114	" 143.95



per la casa di Via Caselli N. 116	L. 144,48
per la casa di Via Caselli „ 118	„ 137,15
per la casa di Via Galliano N. 101	„ 158,07
per la casa di Via Galliano „ 103	„ 169,43
per la casa di Via Galliano „ 107	„ 172,34
per la casa di Via Galliano „ 93	„ 161,05
per la casa di Via Galliano „ 97	„ 157,89
per la casa di Via Galliano „ 99	„ 157,81
per la casa di Via Galliano „ 105	„ 157,33
per la casa di Via Andrea Francesco Doni N. 72	„ 177,88
per la casa di Via Galliano N. 95	„ 158,26
per la casa di Via Galliano „ 121	„ 163,85
per la casa di Via Galliano „ 91	„ 161,35

4.) Sarà cancellata la ipoteca iscritta il 19 settembre 1910 volume 453 articolo 1320 in ordine a' citati rogiti da tutti gli immobili che non siano quelli indicati nell'art. 1.° al quale uopo l'Ill^{mo} Signor

dei nomi presta il più ampio consenso, discacciando ed esonerando da ogni responsabilità, nel modo più espresso, il Sig. Conservatore delle Ipoteche di Firenze.

Allo scopo di meglio identificare gli immobili, su quali dovrà restare ipoteca a' sensi dell'atto presente, è allegata all'atto stesso planimetria nella quale sono indi-



cati tutti gli immobili medesimi e già accampionati col loro numero particolare pianata che viene firmata dalle parti, come integrativa e complementare dell'atto presente.

In conseguenza il Sig. Conservatore delle Ipoteche di Firenze dovrà annotare opportunamente la ipoteca suddetta per modo che essa resti e gravi soltanto gli immobili indicati nell'art. 1°, e nella ridotta misura per ciascuno di essi, quale risulta dall'articolo 2° di questo atto.

5° Quindi il Sig. Av. Berto Valori N. N. versa e sborsa la somma di lire
al Sig: N. N. a favore, e cioè all'effetto che il mutuo nel suo complesso non superi l'accennata cifra di L. 134.435 mentre attualmente è di lire nonchè lire
per interessi arretrati a tutt'oggi.

Drj

6° Allorchè avverrà il trasferimento delle case, indicate al N. 1 dell'atto presente, a' singoli soci assegnatari, questi dovranno senza bisogno di alcuna speciale notizia o significazione, provvedere al pagamento della quota trimestrale da loro dovuta, alla relativa cassa di R. M. e al rimborso del premio di assicurazione contro gli incendi che - come risulta da' citati contratti viene soddisfatto dallo Spett. Istituto



Nazionale delle Assicurazioni.

I soci stessi si assumeranno per parte la rata di debito che per effetto dell'atto presente grava sull'immobile loro rispettivamente assegnato.

Il Sig. liquidatore assume obbligo, anche personalmente, di inserire la relativa clausola nei contratti di trasferimento secondo la formula che lo stesso Istituto fornirà al prefato Sig. liquidatore.

4.) All'effetto poi che le ipoteche come sopra consentite a favore dello Istituto Nazionale delle Assicurazioni, come succedute ex lege alla Spettabile Cassa Mutua Italiana cooperativa Pensioni di Torino, siano tutte di primo grado, i signori Vivarelli Dante ed Eugenio, del fu fratelli, e Ascantini e degli Innocenti rag. Rionello e Coccherini Filippo..... tutti come sopra qualificati e domiciliati, consentono (ed all'uopo autorizzano il Sig. Conservatore delle ipoteche di Firenze di compiere tutte le operazioni necessarie con piena esonerazione da ogni sua personale responsabilità) che le ipoteche attualmente esistenti sui fondi come sopra indicati siano, postergate alla iscrizione che in virtù dell'atto presente va ad accendersi sull'immobile indicato al n. 10 dell'articolo V° del presente atto (casa di Via Galvano 124) e



precisamente tali iscrizioni da postergare sono le seguenti:

a) iscrizioni 30 novembre 1912 volume 804 arti-
colo 1851 e 9 gennaio 1912 volume 485 articolo 38
a favore Nocentini Rag. Scionelle,

b) iscrizione di settembre 1912 volume 499 arti-
colo 1256 a favore Ceccherini Filippo

c) iscrizione 26 Novembre 1912 volume 806 arti-
colo 1811 a favore di Eugenio e Dante Vivarelli

Si dà atto ad evitare equivoci che la casa
di Via Galliano 124, oggetto di questi patti, è
quella stessa che anteriormente era distinta dal nu-
mero civico 84, col quale è indicata nelle quattro
iscrizioni summenzionate.

8°) Per spese del presente atto, le tasse di regi-
stro relative, quelle per l'esecuzione delle formalità
ipotecarie, per il rilascio all'Istituto dei certificati
delle singole annotazioni, nonché della copia es-
ecutoria del presente contratto, sono tutte a carico
del Sig. Cav. Berto Valori, nella menzionata quali-
tà di liquidatore della Cooperativa "La Casa Mia".

OK

Il Consiglio di Amministrazione approva
il sopra riportate schema di contratto per mutuo
ipotecario con la Società Cooperativa "La Casa Mia".



di Firenze.

2. Transazione della causa Giorgio Levi Istituto.

Il Direttore Generale riferisce in merito alla transazione della causa intentata all'Istituto dal barone Giorgio Levi assicurato con polizza numero 1.010.123 della Compagnia la New York stipulata il 3 novembre 1894 per il capitale di £ 100.000 con un premio vitalizio di £ 3.910 e con un periodo di accumulazione di 20 anni. Non essendo il Barone Levi soddisfatto della riduzione del 10% sul premio consentitagli in corrispondenza della soppressa partecipazione agli utili, intento, con atto di citazione 19 marzo 1915, causa all'Istituto, richiedendo:

a) un indennizzo per la mancata accumulazione durante i tre anni 1912 - 1913 - 1914 in £ 3641,82 e cioè precisamente tre volte la 17^a parte di lire 20.641, somma liquidatagli dall'Istituto per conto della New York come quota di riparto degli utili accumulati sul suo contratto al 31 dicembre 1911.

b) Una riduzione costante sul premio, dopo il periodo di accumulazione di 20 anni, di £ 838 anziché di £ 394,99, e cioè precisamente della differenza

da lui rilevata in un bariffario della New York in suo possesso, fra il premio pagato per la sua polizza stipulata con la partecipazione agli utili, e quella che egli avrebbe invece pagato assicurandosi nella stessa forma e per lo stesso capitale, ma senza il diritto di partecipazione agli utili.

In seguito a laboriose discussioni e trattative intervenute con la Direzione Generale, e su conforme deliberazione presa dal Comitato Permanente nella sua seduta del 16 maggio p. p. sono state presentate al Barone Loevi, che le ha accettate con una lettera di giugno corrente, le condizioni appresso indicate, quale bonario accomodamento della di lui vertenza contro l'Istituto, condizioni che sono oggi presentate al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva:

Ort

1°) L'Istituto consente una riduzione di L. 400 sul premio annuo, a decorrere dall'annuità 1915.

2°) A titolo di pagamento spese l'Istituto corrisponda per una volta tanto al Barone Loevi la somma di L. 1421.

I consiglieri Anacario e Clerici si dichiarano favorevoli alla proposta di transazione ma, manifestando però qualche preoccupazione in merito



al valore che possa avere la dichiarazione odierna, quale precedente, per richieste di migliori condizioni da parte di altri assicurati presso la New York.

Il consigliere Beneduce fa rilevare che il Comitato Permanente, pur avendo fiducia nelle buone ragioni che assistono l'Istituto, e stato favorevole alla proposta di transazione valutando la convenienza di non correre il rischio di un giudizio che ha per l'attore ristretto valore economico, mentre ha per l'Istituto una portata economica molto considerevole.

Il contratto del Barone ben era uno speciale contratto di assicurazione con partecipazione agli utili, vincolato ad un patto tontinario. In virtù della legge di aprile 1912 furono poste in liquidazione le tontine italiane e si argomentò che dovessero parimenti liquidarsi i patti tontinari connessi con i contratti di assicurazione vita.

Tali patti tontinari erano stati, del resto, non solo deplorati dalla inchiesta americana, ma anche vietati dalla nuova legge americana del 1907. Così che la interpretazione data alle disposizioni della legge italiana in merito alla liquidazione dei patti tontinari connessi ai contratti di assicurazione sulla vita emessi dalla Compagnia la New

York trovò l'approvazione, nel principio e nella misura della liquidazione, del Sopra Intendente delle assicurazioni nello Stato di New York.

Pertanto v'è ragione di ritenere che l'Istituto possa con valide argomentazioni, sostenere la legittimità dello scioglimento del patto subinartivo. La controversia si riduce così soltanto alla misura della riduzione di premio accordata all'assicurato in compensazione della partecipazione agli utili.

Il giudizio dovrà quindi portarsi sulla equivalenza economica di una riduzione costante di premio, indipendente quindi dalle alte e morte, alta, dei benefici finanziari e delle oscillazioni dei valori patrimoniali, in confronto di un diritto dell'assicurato ad essere compartecipe degli eventuali profitti dell'impresa.

Dej

È questo un giudizio che importa precisazioni sull'andamento demografico e finanziario dell'impresa per tutta la ulteriore durata dei contratti ed è quindi una questione nella quale l'Istituto potrebbe presentarsi di innanzi al Magistrato, specialmente nelle condizioni solitarie, assistite da confortanti dati di esperienza.

Comunque va considerato il fatto che la New York ebbe in Italia numerose variazioni di



tariffe e perciò molto difficilmente il caso specifico del Barone Spevi può essere invocato da un considerevole numero di altri assicurati; che se altre richieste del genere dovessero essere avanzate all'Istituto, il Comitato riesaminerà se non converga di far decidere dal Magistrato le eventuali richieste.

I Consiglieri Anackerio e Olivi dichiara non di essere rassicurati dalle considerazioni svolte dal Consigliere Benedone.

Il Consiglio con voto unanime approva la deliberazione del Comitato Permanente.

3. Agenzia Generale di Novara. Richiesta dell'Agente Generale Laccaria Oberti di derogare alle disposizioni dell'art. 15 del Capitolato Generale.

Il V. Presidente riferisce in merito alla richiesta di deroga alle condizioni dell'art. 15 del Capitolato Generale, fatta dall'attuale Agente Generale dell'Istituto per la provincia di Novara, bar. Laccaria Oberti, in occasione delle trattative per la rinnovazione della concessione dell'Agenzia per il sessennio 1917-1922.

Con lettera in data 8 giugno 1916 il car. Oberli
Laccaria così precisa la sua richiesta:

On. Consiglio di Amministrazione dell'Istituto
Nazionale delle Assicurazioni

Roma

Nella ricorrenza del rinnovo del contratto di
Agenzia dell'On. Istituto Nazionale per la Pro-
vincia di Novara, il sottoscritto si pregia chiedere
all'On. Consiglio di Amministrazione di conce-
dergli la deroga alle disposizioni dell'art. 15 del
Capitolato (Art. 14 del vecchio capitolato) già
concessagli all'atto della sua nomina ad Agente.

Osserva il sottoscritto che l'Azienda di rappre-
sentanza di Compagnie di Assicurazioni marittime
ma da lungo tempo da lui esercita in Genova in
società col fratello Odo, svolge la sua attività
in un campo diverso, ed in una zona estranea a
quella a lui affidata dall'On. Istituto. Tale situa-
zione di cose preesistente, alla sua prima nomina
ad Agente dell'On. Istituto, non ha dato luogo ad
inconvenienti di sorta, durante il quadriennio tra-
corso, e quindi non possono sussistere ragioni rea-
li per una eventuale incompatibilità, mentre
le condizioni speciali sopra accennate, e la buona

df



prova fatta nell'esercizio dell'Agenzia a lui con-
fidata, giustifica un trattamento di eccezione.

A titolo d'informazione il sottoscritto aggiun-
ge che la ditta di cui è titolare, e della quale
si occupa più specialmente il di lui fratello e
socio rappresentava per il passato compagnie di
nazionalità germanica, sostituite dopo scoppiata
la guerra con altre di nazionalità francese e neu-
tra. L'unico fatto nuovo intervenuto dopo la sua
nomina, si riferisce alla istituzione della società
nazionale di assicurazione, della quale venne no-
minato membro del Consiglio di Amministrazione.
Ma al togliere ogni possibile ragione di contra-
sto alle disposizioni dell'art. 15, e come atto di ri-
spettoso omaggio all'On. Consiglio di Amministra-
zione, il sottoscritto confermando la dichiarazione
già fatta all'On. Comitato direttivo, si dichiara
pronto a rinunciare a tale mandato, limitando
così la sua ingerenza, di nome più che di fatto,
alla vecchia ditta da lui creata, ed alla quale per
ragioni comprensibili si sente legato.

Il sottoscritto non dubita che l'On. Consiglio
di Amministrazione vorrà tenere calcolo di quanto
si preggia esporre per una decisione conforme ai suoi
desideri, ben lieto di poter continuare il contributo

-87-

modesto della sua opera, all'incremento crescente del
l'On. Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

In tale fiducia con ossequio

L.^o Faccaria Oberti

Il Comitato Permanente ha espresso l'avviso
che non convenga derogare alle disposizioni del ca-
pitolato per le ragioni che furono ampiamente
sviluppate in sede di approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione del Capitolato Ge-
nerale per la concessione delle Agenzie Generali.

Il Direttore Generale reputa doveroso far pre-
sente al Consiglio che le compagnie straniere rap-
presentate per l'Italia dal car. Oberti, sono state
ammesse alla riassicurazione per i rischi di que-
ra in navigazione e attesta inoltre che l'Oberti
dette opera fedele sia come agente, sia come
collaboratore della Commissione tecnica speciale
istituita per la riassicurazione per i rischi di
guerra in navigazione.

dsj

Il Consiglio di Amministrazione con voti
unanimesi delibera di non concedere la deroga
richiesta dal car. Oberti.

A. Conferimento di Agenzie Generali... Agenzia Generale di Bologna.

Il Direttore Generale riferisce intorno alle trattative svoltesi tra il Comitato Permanente e l'Ass. Scotti per il conferimento dell'Agenzia Generale di Bologna per il sessennio 1917-1922.

Le trattative hanno portate alla seguente lettera di impegno indirizzata dall'Agente di Bologna al Presidente del Comitato Permanente dell'Istituto:

« Presa visione del capitolato per la concessione delle Agenzie Generali e di quelle delle agenzie locali, assumo obbligo di produzione per il 1917 di L. 2.500.000 di capitali assicurati, e di L. 3 milioni per il 1918; di contro all'assegnazione della provvigione di acquisto del 50% in scala discendente, e di rincarato del 2% per tutta la durata del sessennio della concessione.

Sempre quando le condizioni del Paese e quelle della Provincia di Bologna lo consentiranno, assumo due agenti viaggianti e procuratore che la produzione sia raccolta per un 60% nel capoluogo e per un 40% nella Provincia.

Resta ferma la cauzione di L. 2.000.

Prendo anche atto delle dichiarazioni del Signore

Presidente del Comitato Permanente in ordine alla con-
derazione nella quale saranno tenute le Agenzie Generali
dello Istituto qualora lo stato di guerra o le conseguenze
di esso non permettano loro di assolvere gli impegni as-
sunti.

In merito all'art. 2 del Capitolo di concessione
mi auguro che al più presto in Italia possa avere
le "assicurazioni a forma popolare", e non dubito
neppure un istante che esse saranno affidate agli at-
tuali agenti dell'Istituto.

In merito all'art. 9, i locali di ufficio dovranno
continuare, come per la cessanda concessione ad
essere intestati al titolare dell'Agenzia Generale.

In ordine all'art. 5 mi rimetto alla lettera spe-
ciale in data di oggi stesso, fiducioso che lo svolgi-
mento degli affari sarà sempre opportunamente in-
coraggiato con sufficienti premi di produzione, e
con quelli indispensabili agli Agenti viaggianti.

Art

Se l'Av. Scotti con lettera a parte chiede poi, la
sequente deroga all'art. 5 delle condizioni del capita-
lo generale di concessione delle Agenzie.

"Prego la S. V. Ill.^{ma} di volermi concedere, qua-
lora venga ratificata la rinnovazione della concessio-
ne dell'Agenzia Generale di Bologna alle condizioni
espresse, con la mia lettera di pari data, di potere



prosciogliammi dalla concessione della Agenzia stessa
a fine del biennio 1917-1918 se per condizioni mie
personali non potessi seguirlo a reggere l'Agenzia
Generale di Bologna.

Sarà mio obbligo di aranzare la eventuale domanda
da di proscioglimento non oltre la fine febbraio 1919.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la
relazione del Direttore Generale, approva le condizio-
ni concordate dal Comitato Permanente per il confe-
rimento dell'Agenzia Generale di Bologna durante
il sessennio 1917-1922, all'attuale Agente Generale
avv. Scotti alle condizioni di cui alla lettera di im-
pegno indirizzata dall'avv. Scotti al Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto,

Autorizza, poi, il Direttore Generale a rilasciare
all'avv. Scotti, con lettera a parte, dichiarazione
che l'Istituto proscioglierà dalla concessione l'avv.
Scotti alla fine del biennio 1917-1918, qualora questi
per condizioni mie personali non potesse seguirlo
a reggere l'Agenzia Generale di Bologna.

Il Direttore Generale riferisce in merito alla con-
cessione, per il sessennio 1917-1922, delle seguenti Agen-
zie Generali:

Agenzia Generale di Cosenza..

Al Sig. Albi Marini, con impegno di produzione per il 1917 di £ 1 milione; per £ 1.200.000 nel 1918; con rappel del 5% per produzione perfezionata oltre £ 400.000 nel 1917 e oltre £ 400.000 nel 1918. - Cauzione £ 20.000. -

Il Consiglio di Amministrazione approva a voti unanimi.

Agenzia Generale di Palermo

Al Sig. Av. Carella, con impegno di produzione per il 1917 di £ 3.000.000; per il 1918 £ 3.500.000. - Cauzione £ 45.000.

Il Consiglio di Amministrazione approva a voti unanimi.

Orj

Agenzia Generale di Belluno..

Al Sig. Genzani, con impegno di produzione per il 1917 di £ 800.000; per il 1918 di £ 1.000.000; con rappel del 5% per produzione perfezionata oltre £ 600.000 nel 1917 e oltre £ 800.000 nel 1918. - Cauzione £ 25.000.

Il Consiglio di Amministrazione approva a voti unanimi.



Agenzia Generale di Campobasso..

Al Sig. Verdone, con impegno di produzione per il 1917 L.800.000; per il 1918 L.1.000.000, con rappel del 5% per produzione perfezionata oltre L.600.000 nel 1917 e oltre L.800.000 nel 1918. - Cauzione L.20.000.

Il Consiglio di Amministrazione approva a voti unanimi.

Agenzia Generale di Tracerata..

Al Sig. Parnaggi, con impegno di produzione per il 1917 L.600.000; per il 1918 L.700.000; con rappel del 5% per produzione perfezionata oltre L.100.000 nel 1917 e oltre L.500.000 nel 1918. - Cauzione L.20.000.

Il Consiglio di Amministrazione approva a voti unanimi.

Agenzia Generale di Vicenza

Al Sig. Serafini, con impegno di produzione per il 1917 L.800.000; per il 1918 L.1.000.000; con rappel del 5% per produzione perfezionata oltre L.600.000 nel 1917 e oltre L.800.000 nel 1918. Cauzione L.20.000.

Il Consiglio di Amministrazione approva a voti

unanimiti.

Agenzia Generale di Siracusa.

All'ing. Pisano, con impegno di produzione per il 1917 £1.500.000; per il 1918 £1.500.000; con rapp. del 5% per produzione perfezionata oltre £1.000.000 nel 1917 e oltre £1.000.000 nel 1918. - Cauzione lire 20.000.

Il Consiglio di Amministrazione approvato voti unanimi.

Agenzia Generale di Como.

All'ing. Gindaro Marino, con impegno di produzione per il 1917 £2.000.000; per il 1918 £2.500.000; con rapp. del 5% per produzione perfezionata oltre £1.500.000 nel 1917 e oltre £2 milioni nel 1918. - Cauzione £35.000.

Art

Il Consiglio di Amministrazione approvato voti unanimi.

Agenzia Generale di Caltanissetta.

All'ing. Cascino, con impegno di produzione per il 1917 £800.000; per il 1918 £1.000.000; con rapp. del 5% per produzione perfezionata oltre £600.000 nel 1917 e oltre £800.000 nel 1918. - Cauzione £20.000.



Il Consiglio di Amministrazione approva a voti
di unanimi.

Agenzia Generale di Ferrara

All'Avv. Ferrari, con impegno di produzione per
il 1917 £ 1.200.000; per il 1918 £ 1.500.000. - Cauzione
£ 30.000. -

Il Consiglio di Amministrazione approva a voti
unanimi. -

5. Dimissioni di una impiegata.

Il Direttore Generale riferisce in merito al-
le dimissioni presentate dalla Signorina Lucia Ca-
cioppo.

Su conforme parere favorevole del Comitato
Permanente si propone al Consiglio l'accettazione
di tali dimissioni a termini dell'art. 22 del Rego-
lamento Interno sul personale dell'Istituto.

Il Consiglio delibera di accettare le dimissioni
della Signorina Cacioppo.

6. Rinuncia ad eccezione di prescrizione per alcune polizze giunte a termine.

Il Direttore Generale riferisce in merito alla

liquidazione di polizze giunte a termine per le quali i contraenti lasciarono decorrere oltre un anno, senza ripetere l'adempimento della prestazione a carico dell'Istituto.

In dipendenza della discussione sollevata nella adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11 aprile 1916 sulla questione in esame, la Direzione si rivolgeva all'Avvocatura Erariale Generale con preghiera di voler esprimere il suo autorevole parere in merito all'enunciato quesito, onde l'Istituto potesse informare ad esso la propria condotta sulla definizione di alcuni casi particolari in attesa di definizione di tutti gli altri casi che analogamente potessero verificarsi per l'avvenire.

L'Avvocatura Erariale, con nota 24 maggio, che si trascrive, rispondendo al quesito sulla portata dell'art. 924 Cod. Comm. considera la questione dal punto di vista strettamente giuridico, e ritiene, in sostanza che l'assicuratore può sempre ed in ogni caso valersi dell'eccezione di prescrizione, qualunque sia la natura dell'azione, purché essa non abbia altra base o titolo se non nel contratto di assicurazione. Riconosce quindi, in linea di massima, la facoltà nell'Istituto assicuratore di valersi della breve prescrizione, ed opporla anche

Al



nei casi di polizze giunte a termine; al giudicio essa formula considerando la necessita di togliere la Società di Assicurazione dalle incoerenze di lunghe pendenze contabili, incompatibili con la necessaria fermezza del loro bilancio.

Ma se dal punto di vista strettamente giuridico e tecnico la questione può essere più agevolmente considerata non così con eguale facilità la Direzione ritiene che la questione stessa possa essere risolta nella sua pratica applicazione.

Che anzi, ribadendo il pensiero già espresso nell'altra tornata, per principio di equità e di sana giustizia, reputa che non sia il caso di incassarsi della breve prescrizione anche per le polizze giunte a termine, ed esprime avviso che converga perseverare nella tradizione di liberalità a tal riguardo costantemente seguita dagli enti assicurativi, tanto più che l'Istituto stesso, attualmente e fino almeno alla scadenza del decennio, rispetto alle condizioni e facilitazioni contrattuali, può nel campo dell'Industria assicurativa godere ancora i diritti ed i vantaggi della libera concorrenza.

La Direzione fa pertanto presente che sono tuttora in sospeso ed in attesa di quelle determi-

mazioni che il Consiglio di Amministrazione vorrà adottare.

Le polizze in questione sono qui appresso indicate:

N. 22833	Reate.	Matteucci Michele	Scad. 15-3-1915	Cap. 1.500
" 440333	Genova.	Masciari Francesco	" 24-11-1914	" 1.000
" 44466	Fondriana.	Vetusti Cosmo	" 30-4-1914	" 3.000
" 44462	"	Vetusti Cosmo	" 12-3-1915	" 5.000
" 23157	"	De Giovanni Vittorio	" 13-4-1915	" 813
" 11018	"	Albert Alfredo	" 15-2-1915	" 3.200
" 38818	Monza.	Brunelli Costanza	" 5-7-1914	" 1.100

Il Consigliere Segretario da lettura del seguente parere espresso dall'Avvocatura Erariale generale:

« Codesto On. Istituto mi propone il quesito: se la prescrizione di un anno stabilita dall'art. 924 del codice di Commercio debba applicarsi solo alle azioni dirette ad ottenere il pagamento di somme assicurate in seguito a sinistro o anche quelle dirette ad ottenere il pagamento di somme garantite da una polizza di assicurazione giunta a sua regolare scadenza; o in altri termini, se al beneficiario di un contratto, pienamente eseguito, per parte del contraente, che abbia lasciato decorre

Ch



più di un anno dalla data fissata nel contratto stesso per il pagamento del capitale assicurato, senza ripetere l'adempimento della prestazione annuata dall'assicuratore, questi possa validamente opporre la detta prescrizione annuale.

Ora l'art. 924 con termini che non praticano restrizione dice: « Azioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono col decorso di un anno ».

Sulla portata di detto articolo, come ben si vede, in codesto Cn. Istituto, già ebbe largamente ad occuparsi la giurisprudenza, in special modo ricordando se sia applicabile tanto alle azioni dell'assicurato che a quelle dell'assicuratore se si estenda alle associazioni mutue, se si applichi alle azioni di regressione contemplate dall'art. 1310 Cod. Civ.

E per quanto in proposito dottrina e giurisprudenza dimostrino alcune incertezze pare prevalga l'opinione, che in base ai termini in cui la norma è espressa, le conferisce la più ampia applicazione.

L'articolo parla infatti di azioni derivanti dal contratto di assicurazione; il problema sta dunque nel vedere se l'azione da proporsi derivi o non derivi dal detto contratto; e siccome nel caso in esame l'azione che può promuovere il beneficiario per ottenere

il capitale assicurato non par dubbio che non abbia al-
tra base o titolo se non nel contratto di assicurazione,
nemmeno par dubbio che l'art. 924 sia anche al caso
presposto applicabile.

Qualche ragione a dubitare potrebbe solo sorgere
quando si considerino il testo dell'ultimo capoverso
dell'art. 924 succitato, e le ragioni principali in-
formatrici della breve prescrizione.

Il detto capoverso invero così si esprime: « Nel-
le assicurazioni contro i danni sulla vita, il termi-
ne decorre dal momento in cui avviene il fatto da
cui deriva l'azione. » La principale ragione poi
che si adduce per la comminatoria di un termine
così breve, consiste nella facilità e rapidità con cui
si possono disperdere le prove e le circostanze rela-
tive al fatto che dà luogo all'azione.

ds

Ma in contrario può osservarsi: che l'addot-
ta ragione maggiormente si riferisce alle assicurazio-
ni contro i danni; che nelle assicurazioni sulla vi-
ta, se è un fatto il sinistro che dà luogo all'azione
di indennità, ben può considerarsi un fatto giuridico,
e, lo scader del termine della polizza stabilito in
determinate condizioni; che la ragione più sopra
accennata non è la sola su cui si fonda la breve pre-
scrizione stabilita dall'art. 924, la quale può anche



trovare il suo motivo nella necessità di togliere le Società di assicurazione dalle incertezze di lunghe perdite contabili, incompatibili con la necessaria fermezza del loro bilancio.»

Il Direttore Generale riferisce che il Comitato con deliberazione del 2 aprile 1915 ha espresso avviso favorevole alla liquidazione delle polizze sopra indicate.

Il Consiglio di Amministrazione, a voto unanime, delibera di rinunziare alla eccezione di prescrizione a norma dell'art. 924 del Codice di Commercio, autorizzando la Direzione Generale ad ammettere in liquidazione le polizze:

N. 22833	Reak.	Mattenucci Michele	Card.	15-3-1915	Cap. 1.500
" 140333	Fenice.	Masciari Francesco	"	24-11-1914	" 1.000
" 44466	Fondaria.	Vetusti Cosmo	"	30-4-1914	" 3.000
" 44462	"	Vetusti Cosmo	"	12-3-1915	" 5.000
" 23157	"	De Giovanni Vittorio	"	13-4-1915	" 813
" 11018	"	Albert Alfredo	"	15-2-1915	" 3.200
" 38818	Monza.	Brunelli Costanza	"	5-7-1914	" 1.100

7. Forma di assicurazione temporanea in caso di morte a premio unico senza

visita medica.

Il Presidente invita il Consigliere Beneduce a riferire intorno alla nuova forma di assicurazione temporanea in caso di morte, a premio unico, senza visita medica.

Il Consigliere Beneduce riportandosi ai criteri di massima già esposti nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 1916 dà ragione delle ulteriori deliberazioni adottate dal Comitato Permanente in ordine alla natura della nuova forma di assicurazione, in ordine alla valutazione del rischio e alla fissazione del premio di tariffa, in ordine alle cause per l'assunzione dei rischi, in ordine alle particolari condizioni di polizza dei nuovi contratti.

Drj

Le illustrazioni esposte dal Consigliere Beneduce sono contenute nella loro parte sostanziale nella Relazione allegata al presente verbale e portata a conoscenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima dell'adunanza odierna assieme al modello della polizza ed allo schema di istruzioni agli Agenti Generali per l'esercizio della nuova forma di assicurazione.

Su invito del Presidente il Consigliere Beneduce dà poi lettura delle singole condizioni della



nuova polizza.

Il Consigliere Clerici dichiara che a seguito della lettura della Relazione e delle illustrazioni che furono date dal Consigliere Beneduce, egli si sente sollevato dalle preoccupazioni che lo indussero nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 1916, in sede di approvazione dei criteri generali per la nuova forma di assicurazione a sollevare qualche dubbio in merito ai limiti di somme che l'Istituto intenderebbe garantire con la nuova forma di assicurazione.

Il Presidente pone ai voti le proposte del Comitato Permanente le quali risultano approvate all'unanimità.

Relazione su di una forma temporanea in caso di morte a premio unico senza visita medica.

Perché le condizioni eccezionali determinate dallo stato di guerra hanno resa assai difficile la produzione dell'Istituto appare opportuno escogitare qualche forma di assicurazione che adattandosi alle caratteristiche dell'attuale economia del Paese

consenta di superare questo periodo transitorio.

L'instabilità delle condizioni delle singole economie ostacola indubbiamente la domanda di contratti di assicurazioni sulla vita, poiché questi vincolano non solo il reddito presente ma anche i redditi di un lungo periodo avvenire.

Per queste ragioni è presumibile che nel periodo eccezionale che attraversiamo possa avere successo una forma a breve decorso e di costo mita che provveda agli attuali bisogni eccezionali della vita della popolazione civile e delle truppe non combattenti, e sia atta a penetrare soprattutto nelle classi sperse.

La nuova forma di assicurazione dovrebbe essere facilmente spendibile e subordinata in maniera da non turbare l'organizzazione normale, amministrativa, tecnica e contabile dell'azienda. Pertanto essa dovrebbe trovare nelle medesime condizioni estrinseche le cautele per conciliare le esigenze industriali con le garanzie a favore dell'istituto assicuratore.

Tale potrebbe essere un'assicurazione temporanea in caso di morte, senza visita medica, con esclusione di alcune tra le più intense cause di morte (tubercolosi e tumori maligni) e con una rigida subordinazione della garanzia del rischio alle



dichiarazioni rese dallo assicurato, in ordine al di
suo buono stato di salute.

Tale forma di assicurazione, per la recente
interpretazione adottata dal Consiglio di Ammini-
strazione, in merito all'art. 15 delle condizioni ge-
nerali di polizza dell'Istituto, senza aumento
di premio, garantirebbe anche l'aggravamento di
rischio in tutta la zona delle retrovie, nonché in tut-
ta la rimanente zona di guerra all'infuori del ter-
ritorio dove si svolgono le vere e proprie operazioni
di combattimento.

Gli estremi fondamentali del contratto sareb-
bero essere i seguenti:

Forma dell'assicurazione: Temporanca in caso di morte.

Durata dell'assicurazione: dal giorno del perfezionamento si-
no al 31 dicembre 1917, epoca che si
potrebbe ritenere presumibilmente
coincidente col termine delle ostilità.

Somma da assicurarsi: da un minimo di £ 500 ad un
massimo di £ 5.000.

Limiti di età: dai 20 ai 45 anni.

Per fissare il premio di assicurazione basteran-
no poche considerazioni.

La probabilità di morte dedotta dalla tavola
di mortalità M risulta la seguente:


età 20-24 anni	6,83‰
" 25-29 "	6,11‰
" 30-34 "	6,42‰
" 35-39 "	4,50‰
" 40-44 "	9,24‰
" 45-49 "	11,41‰

Sono questi i tassi di mortalità ricavati sulla base del censimento del 1901, ma è noto che più recenti indagini hanno già messo in evidenza una diminuzione della mortalità.

In base ai coefficienti di probabilità di morte sopra indicati, la misura del rischio è valutata in corrispondenza di tutte le cause di morte, ma il rischio a carico dell'Istituto non dovrebbe estendersi a tutte le cause, proponendosi di escludere esplicitamente le morti per tubercolosi e per tumori maligni.

(17)

Dalla statistica delle cause di morte nel triennio 1911-1913 si rilevano i dati riportati nel seguente prospetto:



mortalità per tubercolosi e per tumori maligni
 (anni di osservazione 1911-1913)

Causa del la morte	Età da 20 a 24 anni		Età da 25 a 29 anni		Età da 30 a 34 anni		Età da 35 a 39 anni		Età da 40 a 44 anni	
	cifre ass. solute	valori % morte	cifre ass. solute	valori % morte	cifre ass. solute	valori % morte	cifre ass. solute	valori % morte	cifre ass. solute	valori % morte
Tubercolosi: 10.857	11,97	11,19	8.612	1,47	6.420	33,69	5.170	26,58	4.225	19,20
Tumori maligni: 227	0,88	1,47	307	2,43	464	3,33	628	1,24	1.124	5,13
Totali: 11.084	12,85	12,66	8.919	36,12	6.884	29,91	5.898	24,33	5.329	24,33



È si noti che la Direzione Generale della Statistica osserva: (Statistica della causa di morte 1963 pag. XXVIII).

Il numero dei morti per malattie tubercolari è probabilmente superiore a quello indicato nel prospetto non essendovi compresi quei casi che, pur avendo natura tubercolare, possono essere stati dai medici dichiarati come casi di diarrea, di bronchite cronica, di meningite e di polmonite cronica senza specificare se provenissero da neoformazioni tubercolari.

Pur trascurando tale maggiore frequenza di morti per tubercolosi, i tassi di mortalità generali indicati a pag. 3 si riducono, per effetto della esclusione della mortalità per tubercolosi e per tumori maligni, ai seguenti tassi di rischio:

Mortalità per tutte le cause, all'infuori della tubercolosi e dei tumori maligni

Tassi di rischio

<u>Età</u>	<u>per 1 anno</u>	<u>per 18 mesi</u>
20-24 anni	0.00390	0.00585
25-29 "	0.00385	0.00578
30-34 "	0.00429	0.00644
35-39 "	0.00526	0.00789
40-44 "	0.00701	0.01052

Il costo del rischio normale a carico dell'Istituto,



può ritenersi commisurato, quindi, per età fra
20 e 45 anni, entro i limiti di £ 5,85 per mille
e £ 10,52 per mille.

*

* *

Per le considerazioni che saranno volute in ap-
presso si propone di offrire l'assicurazione ad un
tasso di premio unico, indipendente dall'età del
l'assicurato pari al 25% del capitale.

Con questo premio si garantirebbe il rischio di
morte per l'intervallo di tempo compreso fra il 1°
luglio 1916 e il 31 dicembre 1917, ma verrebbe accor-
data una riduzione di premio, in corrispondenza
della minore durata del rischio, nella misura qui
appresso indicata:

Effetto al 1° agosto 1916	premio 24%
Effetto al 1° settembre 1916	23%
Effetto al 1° ottobre 1916	22%
Effetto al 1° novembre 1916	21%
Effetto al 1° dicembre 1916	20%

Detratte dal premio unico £ 5 per 1000 lire
di capitale assicurato (pari al 20% del premio u-
nico), che potrebbero essere corrisposte agli Agenti a
titolo di provvigione di acquisto, la residuale somma
che percepirebbe l'Istituto contiene i seguenti margini:

ni in confronto del costo calcolato sui tassi di rischio,
rimanzi indicati

*Margini di garanzia per eventuali
aggravamenti di morte...*

(per mille lire di capitale assicurato, cui corris-
ponde un premio unico di L. 25)

Età	Misura assoluta del caricamento per rischio	Valore relativo del margine di garanzia in confronto del costo del rischio (posto=100)
20-24 anni	L. 14,15	242 %
25-29 ..	14,22	246 %
30-34 ..	13,56	211 %
35-39 ..	12,11	153 %
40-44 ..	9,48	90 %

Dij

Tali margini possono sembrare elevati, ma pur
pensandosi di spendere la nuova forma con tutte le
cautele necessarie, conviene munirsi con alti mar-
gini di garanzia contro eventuali aggravamenti di mor-
talità che possono essere dovuti a cause accidentali o
ad infiltrazioni di rischi tarati.

*
* * *

La breve durata del rischio e le misure preventive



di cautela che si propongono, dovrebbero assicurare l'Istituto, in merito alla possibilità di frodi, sistematicamente sperimentate.

L'assicurazione verrebbe assunta dall'Istituto in base a dichiarazione resa dall'assicurato, nella quale egli asserisce di non aver sofferto sifilide, glicosuria, malattie di cuore o dell'apparato circolatorio, di non essere affetto da malattie del fegato, né da qualsiasi altra malattia e di trovarsi attualmente in buono stato di salute.

Dovrebbe dichiarare inoltre l'assicurato di fornire dal segreto professionale e legare tutti i medici che possono averlo curato o visitato per le informazioni che l'Istituto Nazionale credesse di chiedere in ogni tempo (vedi modello di bollettario allegato).

Correlativamente con l'articolo 1° delle condizioni di polizza si conviene;

L'Istituto rilascia la presente polizza sulla base delle asserzioni rese dall'assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute che egli ha firmato nel proporre l'assicurazione. Di conseguenza qualunque reticenza, qualunque falsa ed inesatta dichiarazione che possa indurre in errore l'Istituto nell'apprrezzamento del rischio determina di pieno diritto ed in ogni momento l'annullamento dell'assicurazione

« In questo caso il premio pagato resta acquisito all'Istituto. »

Giova porre in evidenza la differenza portata dall'art. 1.° delle condizioni speciali della nuova polizza, in confronto dell'art. 1.° della polizza normale:

La polizza normale dell'Istituto, all'art. 1.°, dispone che nel primo anno di assicurazione, anche la semplice erroneità delle dichiarazioni rese dall'assicurato, costituisce motivo di nullità del contratto; trascorso l'anno l'azione di nullità non può essere promossa se non nel caso di provata mala fede per parte dell'assicurato; cioè l'Istituto dovrà fornire la prova che l'assicurato non soltanto non ignorava le circostanze taciute ed erroneamente segnalate, ma che egli sapeva che tali circostanze influivano sull'apprezzamento del rischio, e che le taccia taciute in istato di mala fede.

(15)

La nuova polizza temporanea dispone, invece, all'articolo 1.°, che qualunque reticenza, qualunque falsa od inesatta dichiarazione, determina, in qualunque tempo, l'annullamento dell'assicurazione. In altre parole, qualunque dichiarazione non corrispondente alla verità delle cose, resa in buona o in mala fede per il fatto solo che ostacola una giusta valutazione del rischio è, in qualunque



tempo, motivo di decadenza dell'assicurazione.

Conclude l'Istituto potrebbe ritenersi al coperto anche delle morti dovute a malattie organiche, quali quelle indicate nella dichiarazione resa dall'assicurato, poiché quando tali malattie non siano in atto, il loro decorso normale è sufficiente garanzia contro la eventualità che la morte si verifichi entro i ristretti limiti di durata del rischio, a carico dell'Istituto.

Comunque, la mortalità normale, per le cause sopra menzionate, è già computata nei tassi di rischio sui quali viene calcolato il costo dell'assicurazione.

*

*

*

La nuova forma di assicurazione dovrebbe spandersi prevalentemente nella classe operaia, a mezzo di accordi con i singoli industriali, anche con agevolazioni nel pagamento dei premi.

In tal guisa la nuova forma di assicurazione si distribuirebbe, subito, su una conveniente massa di assicurati; per la quale, a priori, si può ritenere non efficiente l'autoselezione. Né è da temere fortemente della inferiorità delle condizioni di salute per tutti gli assicurati che si recluteranno nella mas-

sa delle truppe addette ai servizi delle retrovie ed alle armi combattenti poichè per queste la selezione può ritenersi fatta dalla idoneità al servizio militare. Si intende, poi, che per queste ultime la garanzia del rischio di guerra vero e proprio verrebbe ricordato contro il pagamento del soprapprezzo normale.

Per tutti gli altri assicurandi individuali occorre stimolare il senso di responsabilità dei nostri Agenti Generali. Va posto in evidenza il mandato di fiducia che è adesso affidato cui non può non corrispondere una rigida sanzione di responsabilità. Si richiede perciò l'apposizione della firma dell'Agente ad una dichiarazione da trasmettersi all'Istituto, col semplice di polizza firmato dall'assicurato, la quale attesti che l'Agente si è accertato del buono stato di salute dell'assicurato, prima del rilascio della polizza.

CS

In tali sensi sono state preparate le allegate istruzioni per gli Agenti Generali.

*

* *

Le polizze potrebbero emettersi da appositi bollettari. Ciascun foglio del bollettario contenebbe quattro parti distinte: la polizza da rilasciarsi all'assicurato, la copia di detta polizza da tenersi dall'Istituto.



stipite, dichiarazione di buona salute firmata dall'assicurato, un tagliando contenente gli estremi del contratto da trattenersi dall'Agente che ha raccolto la polizza, perché possa provvedere alle scritture presso l'Agenzia. Questo tagliando permette all'Agente di spedire la copia della polizza che deve rimanere presso l'Istituto immediatamente e cioè il giorno stesso della sottoscrizione del contratto. Questo procedimento ostacolerebbe possibili frodi nei casi di infortunio.

Sull'Istituto non graverebbero spese né per l'accettazione dei rischi, né per l'amministrazione del portafoglio.

Né l'Ufficio V° né l'Ufficio II° né l'Ufficio VIII° introdurrebbero questi contratti nella loro scrittura. I nuovi contratti sarebbero invece oggetto di una registrazione da farsi dalla contabilità in un conto speciale che verrebbe chiuso alla fine del 1917; l'ufficio VIII° provvederebbe alla liquidazione dei sinistri.

Le spese, e cioè, a carico dell'Istituto, si ridurrebbero soltanto a quelle necessarie per la stampa dei bollettari, per la gestione contabile speciale e per la liquidazione dei sinistri. Esse sarebbero più che largamente compensate dai costi di polizza da richiedersi dagli assicurati nelle seguenti misure:

Per tutte le polizze fino a L. 2.000 costo polizza

L. 1.-

Per tutte le polizze da L. 2.000 a 5000 costo polizza

L. 2.-

L'Istituto beneficerebbe anche del rendimento del fondo costituito dai premi, corrisposti anticipatamente dagli assicurati.

L'esperimento di questa nuova forma di assicurazione dovrebbe infondere fiducia negli Agenti dell'Istituto, sia perché ad essi procura una nuova fonte di reddito, sia perché ne eleva le funzioni nei riguardi degli Agenti delle Compagnie autorizzate.

Una intesa con la Federazione degli Industriali potrebbe giovare assai; anche perché gli operai delle Aziende che lavorano per conto dello Stato hanno in varie occasioni manifestato il desiderio di una forma integrativa della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro.

Art



Istruzioni per la stipulazione di contratti
nella forma di assicurazione temporanea in
caso di morte, a premio unico senza visita
medica.

Ai Signori Agenti Generali,

Poiché le condizioni eccezionali dell'economia
del Paese, determinate dallo stato di guerra, hanno
fatto subire una flessione alla produzione normale del
le Assicurazioni vita, il nostro Consiglio di Ammi-
nistrazione ha ritenuto opportuno di sperimentare
una forma di assicurazione che, adattandosi alle ca-
ratteristiche attuali delle economie delle classi meno
abbienti, consenta di superare questo periodo transito-
rio, e consenta altresì alla gran massa dei cittadini,
chiamati a dare il loro braccio per la vittoria delle
nostre armi, di ottenere la immediata garanzia del
rischio militare e del rischio di guerra.

Allorché, dopo la Vittoria, sarà ripresa la vita
normale del Paese, si sperimentiranno quelle faccien-
denze atte a che queste richieste occasionali della Pre-
videnza possano provvedere ad una assicurazione nor-
male, continuativa per tutta la vita o per un conve-
niente periodo di tempo.

Giora oggi, anche con questa forma speciale di assicurazione, di dar opera e mezzi perché la serenità domini in tutte le famiglie italiane, specie nelle classi meno abbienti. Intendano gli Agenti Generali l'alto valore morale della missione patriottica ad essi affidata: la tranquillità d'animo e condizione indispensabile affinché tutte le forze dello spirito e del corpo siano dirette al cimento cui è chiamata la Nazione.

Ne al provvedimento adottato dal Consiglio fu estranea la considerazione di fornire ai Signori Agenti dell'Istituto un mezzo per mantenere vivo il contatto con la clientela, specie negli ambienti industriali, e per procurare alle Agenzie nuovi redditi e nuove categorie di assicurati.

Sono sicuro perciò che non mancherà da parte degli Agenti il maggiore interessamento perché la forma di assicurazione qui appresso descritta possa sortire gli effetti che il Consiglio di Amministrazione si è proposto di raggiungere, nel deliberarla.

Orj

Le assicurazioni si concessa senza visita medica, ma alle garanzie che sarebbero derivate dalla visita medica l'Istituto intende vedere sostituito lo scrupolo col quale i signori Agenti disimpegnarono il compito che viene loro affidato con mandato di fiducia che non può non avere come corrispettivo una vera risposta.



bilità. Spetta agli Agenti Generali, infatti, di giudicare dall'aspetto, dalle dichiarazioni rese e dal portamento dell'assicurando, ed convergendo meno di ritardare la polizza o se sia necessario di raccogliere ulteriori informazioni sullo stato di salute dell'assicurando.

Non sfugga agli Agenti Generali la delicatezza del loro compito, la quale si congiunge ad un vasto campo di nuovo lavoro e di più elevata dignità che dal successo di questo esperimento possono derivare agli Agenti Generali dell'Istituto, anche in confronto dei rappresentanti delle Imprese private.

Gli estremi essenziali del nuovo contratto sono i seguenti:

Forma dell'assicurazione. - Il contratto è destinato a garantire un capitale in caso di morte, qualora avvenga non più tardi del 31 dicembre 1914. Si tratta quindi di una assicurazione temporanea in caso di morte.

L'effetto dell'assicurazione potrà essere fissato ad una qualsiasi delle seguenti date: 1° luglio 1916, 1° agosto 1916, 1° settembre 1916, 1° ottobre 1916, 1° novembre 1916, 1° dicembre 1916.

Altre scadenze non saranno accettate.

Somma da assicurarsi. - Da un minimo di £500 ad un massimo di £5.000.

Limiti di età - Dai 20 ai 45 anni.

Premio di assicurazione. - Il premio di assicurazione è indipendente dall'età ed è unico. Esso sarà valutato nella misura del 25% del capitale assicurato se l'effetto del contratto sarà fissato al 1° luglio 1916, e rispettivamente del 24%, 23%, 22%, 21%, 20% se l'effetto della polizza sarà fissato al 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre, 1° dicembre 1916.

Detto premio dovrà essere esatto per intero prima della consegna della polizza; a termini dell'art. 4 delle condizioni generali di polizza potrà però essere consentito il pagamento in due rate uguali, la prima delle quali dovrà essere sempre versata prima della consegna della polizza, mentre la seconda dovrà essere esatta entro il 31 dicembre 1916.

drj

Per l'esazione della seconda rata i signori Agenti riceveranno le relative quittanze dalla Direzione Generale.

Condizioni generali di polizza. - I Signori Agenti vorranno porre in rilievo la liberalità delle condizioni generali di polizza; special-



mente per quanto riguarda il rischio di guerra, giacche in conformita delle deliberazioni recenti del Consiglio di Amministrazione, esso e stato fissato in maniera tale, che la polizza garantisce, senza aggravio di soprappiù oltre al rischio di incendi, di disgrazie accidentali, incursioni aeree, anche ogni altro aggravamento di rischio in tutta la zona delle retrovie, nonché in tutta la zona di guerra, all'infuori del territorio nel quale si svolgono le vere e proprie operazioni di combattimento.

La copertura del vero e proprio rischio di guerra sarà accordata con apposito allegato, su richiesta dell'assicurato, ed alle condizioni appresso indicate.

Rischio di guerra. La copertura del rischio di guerra e accordata, in conformita delle recenti disposizioni prese dal Consiglio di Amministrazione, comunicate ai Signori Agenti a mezzo della Circolare di questa Direzione Generale, 31 maggio 1916 - Ufficio Attuariale, N. 15.

A tal fine l'Ufficio rimetterà ai signori Agenti Generali tre tipi di bollettario per il rilievo dei relativi allegati, sui quali dovrà essere indicato il numero della polizza e del Bollettario di polizza cui si riferiscono.



Un primo bollettario è formato da moduli di allegati per garanzia del rischio di guerra in teste di assicurati ufficiali dell'esercito permanente, e di complemento, e il soprappremio da esigere è pari al 6% del capitale assicurato.

Un secondo bollettario è formato da moduli di allegati per garanzia del rischio di guerra in teste di assicurati militari di truppa e sottufficiali, sino al grado di maresciallo incluso, appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, e il soprappremio da esigere è pari al 4% del capitale assicurato.

Infine un terzo bollettario è formato da moduli di allegati per garanzia del rischio di guerra su teste di assicurati appartenenti alla milizia volontaria (ufficiali, sottufficiali e soldati), per i quali la copertura è concessa gratuitamente.

Dr

Ogni bollettario è costituito di tre parti, e i signori Agenti Generali, dopo aver riempite debitamente le singole parti del bollettario, col esatto, ed del caso, il relativo soprappremio, rilanceranno all'assicurato, quale allegato alla polizza, la prima parte a destra; invieranno la seconda all'Istituto (Ufficio di Contabilità), unitamente alla polizza; e conserveranno la terza (matrice) per effetto.



tuare le scritture di Agenzia. A suo tempo queste matrici saranno restituite all'Istituto.

I signori Agenti Generali, prima di rilasciare l'allegato per la copertura del rischio di guerra, debbono con ogni cura attingere dall'assicurando le informazioni atte a identificare con esattezza la posizione militare.

Qualora l'assicurato appartenesse ad una categoria per la quale non è applicabile nessuno dei tre bollettari sopra indicati, l'allegato per la copertura del rischio di guerra sarà chiesto alla Direzione Generale, la quale provvederà con la massima sollecitudine alla emissione dell'allegato.

Per quanto concerne il rendimento degli incassi e sequiti per soprappremi di guerra, vedarsi le modalità contenute nell'ultimo paragrafo della presente circolare.

Selezione dei rischi. - La selezione dei rischi è soprattutto basata sull'esame del soggetto assicurando da parte dell'agente Generale e sulla dichiarazione di buono stato di salute che l'assicurando dovrà sottoscrivere prima che gli venga consegnata la polizza.

È necessario perciò che i signori Agenti Generali facciano intendere agli assicurandi tutta l'importanza

della dichiarazione che essi sono per rilanciare. A tal fine gioverà che essi illustrino il contenuto della dichiarazione e quindi l'assicurato nelle risposte, in modo da ottenere dichiarazioni rispondenti a verità.

Con la firma apposta alla dichiarazione in parola, l'assicurato asserisce di non aver sofferto sifilide, glicosuria, malattie di cuore o dell'apparato circolatorio, di non essere affetto da malattie di fegato, e di trovarsi attualmente in buono stato di salute.

Molti assicurandi possono non comprendere il significato della parola glicosuria, ed è quindi utile chiedere loro se hanno mai fatto esaminare le urine, e nel caso affermativo, se in esse fu riscontrata presenza di zucchero.

Essi è pure utile richiamare alla memoria dell'assicurando se mai egli ha sofferto di ulcere, se gli furono prescritte cure mercuriali; ovvero se fu dichiarato affetto da debolezza di cuore, o da altre malattie dell'apparato circolatorio, per esempio angina di petto, aneurisma dell'aorta, arteriosclerosi, ecc.; o infine se per abuso di alcool o per altre cause sia stato riconosciuto affetto da malattie del fegato. In altri uomini è necessario che anche l'assicurando non istruito sottoscrivendo la dichiarazione, abbia la coscienza di quello che ha dichiarato.

Ch



D'altro lato l'Agente Generale non dovrà consegnare la polizza qualora possa avere dubbio sulla opportunità di rilasciarla.

Polizza di assicurazione. Le polizze saranno emesse a forma di bollenario, che conterrà quattro parti distinte: la polizza da rilasciarsi all'assicurato, la dichiarazione di buono stato di salute firmata dall'assicurato da rimettersi all'Istituto, la copia della polizza da rimettersi all'Istituto, pure firmata dall'assicurato, finalmente una quarta parte che rimarrà presso l'Agente, contenente gli estremi del contratto, e che potrà servire agli fini le scritture di Agenzia. Si prescrive infatti che non appena l'Agente sarà rilasciato la polizza all'assicurato, il giorno stesso della sua sottoscrizione e consegna, spedisca all'Istituto sia la copia della polizza, che la dichiarazione di buono stato di salute firmata dall'assicurato.

Tali disposizioni potranno essere seguite dall'Agente nel seguente modo: la polizza da rilasciarsi all'assicurato sarà distaccata dal bollenario in modo da includervi la colonna dei valori che indica e comprende il premio o la rata di premio esatta, mentre la dichiarazione di buono stato di salute unita alla

copia della polizza e rimangono colonne dei valori posta essere agevolmente distaccata seguendo la linea di perforazione già impressa nel bollettario.

Per chiarimento, se ad esempio pagherà un premio od una rata di premio di £42 l'Agente Generale dovrà distaccare dal bollettario la polizza secondo la linea che divide la colonna « Premio pagato fino a lire quarantacinque » e la colonna « Premio pagato fino a lire cinquante »; in tal modo all'assicurato rimarrà la polizza con la inclusione delle colonne valori fino a quella « premio pagato fino a lire quarantacinque ».

Provvigione. - Per questa forma di assicurazione l'Istituto accorda ai Sig. Agenti Generali una provvigione nella misura del 5% del capitale assicurato. Nessuna provvigione è dovuta sui sovrappremi di guerra.

AG

Redazione della polizza, tassa governativa e costo polizza. - I Signori Agenti Generali dovranno riempire la polizza con l'indicazione del capitale assicurato e del premio di assicurazione, compresa la tassa governativa e il costo polizza. Anche in questa redazione raccomandare la massima



cuna ed esattezza.

La tassa governativa deve essere calcolata nella misura dell'1,25% del premio sul costo polizza. Il costo polizza resta fissato in L. - per i capitali non eccedenti le 2.000 lire, in L. 2 - per i capitali da 2.000 a 5.000 lire.

Addebitamento bollettari polizze. - I bollettari polizze verranno spediti ai signori Agenti debitamente numerati; e dell'importo massimo dei premi riscuotibili per ciascun bollettario verrà loro dato carico in Conto Titoli. I signori Agenti Generali sono quindi responsabili della conservazione dei bollettari e della restituzione di quelli non utilizzati; essi verranno tener presente che ciascuna polizza straccata dal bollettario può rappresentare un importo di L. 125 di premio.

Rendiconto e versamento dei premi. - Ogni sera i signori Agenti Generali spediranno in plico raccomandato alla Direzione Generale (Ufficio II) tutte le copie delle polizze emesse durante la giornata, nonché le copie degli allegati per la copertura del rischio di guerra.

A terzo della matrice dell'ultima polizza emessa

riassumeranno gli incassi della giornata riportandone
l'ammontare complessivo sul Libro Cassa Mod. C. 21,
e quindi anche sul rendiconto settimanale Mod. C. 100
colla formula:

Assicurazione senza visita medica dal N.
Bell. N. al N. Bell. N. e
allegati di guerra dal N. Bell. N. al
N. Bell. N. inserendo l'importo ed
tanto nella colonna "Totale Incassi".

Tramite esportiamo il corrispondente ammontare
complessivo delle provvigioni nella colonna "Provvigioni
di acquisto".

S'intende che le somme incassate verranno per tal
modo versate alla Banca d'Italia unitamente agli incassi
ordinari.

I signori Agenti Generali accuseranno ricevuta
della presente.

OSJ

Roma, giugno 1916

Il Direttore Generale



Il Consiglio delega al Comitato Permanente
l'esame dei rischi assunti da Compagnie autorizzate,
e s'offerta per la cessione del 40% all'Istituto.

Dopo di che il Presidente dichiara sciolta la
seduta.

Il Presidente del Consiglio

[Signature]

Il Direttore Generale

[Signature]

p. Il Consigliere Segretario

[Signature]